



Allegato T


**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI**



Collegio dei Revisori dei conti
Il Presidente

Regione Umbria-Assemblea Legislativa



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0003029 del 03/07/2014
Protocollo in USCITA
Fascicolo 5/31/66



Al Presidente
dell'Assemblea legislativa

Al Presidente della
Giunta regionale

SEDE

**Oggetto: Verbale n. 25 del Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria del
19/06/2014.**

Si trasmette, ai sensi del comma 6 dell'articolo 101-sexies della Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 come inserito dalla Legge regionale 19 dicembre 2012, n. 24, il verbale in oggetto.

Distinti saluti.

F.to

Dott.ssa Marcella Galvani

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE			
Direzione Risorse Umane, Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali			
Presidente	Gabinetto	Assessorato	Deputati
X			
Data di arrivo			Visto
- 3 LUG. 2014			
Ambito Coord	Servizio		
Copia a			



**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE UMBRIA
VERBALE N. 25 DEL 19 GIUGNO 2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 19 del mese di giugno, alle ore 9,00, si è riunito, presso la sede del Consiglio regionale in Perugia - Piazza Italia n. 2, il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Umbria per proseguire le verifiche, iniziate il 12 giugno, finalizzate a redigere la Relazione sul "Rendiconto generale per l'anno finanziario 2013", preadottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 557 del 26/05/2014 ed acquisito agli atti del Collegio in data 30/05/2014 (prot. n. 2460).

Sono presenti i Revisori dei Conti della Regione Umbria: dott.ssa Marcella Galvani, in qualità di Presidente ed il dott. Guglielmo Giovagnoni, in qualità di Componente; risulta assente giustificato il dott. Benito Cociani.

Preso atto che il Collegio è validamente costituito, il Presidente dichiara aperta la seduta e, esaminata la proposta di legge avente ad oggetto il "Rendiconto generale per l'anno finanziario 2013", redige la Relazione sullo stesso rendiconto che, allegata al presente verbale, ne costituisce parte integrante.

A seguito delle verifiche effettuate, il Collegio ritiene necessario apportare alcune modifiche e integrazioni al documento inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti a mezzo PEC in data 5 giugno 2014, avente ad oggetto le linee guida per le Relazioni dei Revisori dei Conti sui Rendiconti delle Regioni per l'anno 2013. Tali integrazioni verranno trasmesse all'ufficio competente.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Collegio dei revisori dei conti

Dott.ssa Marcella Galvani

Dott. Guglielmo Giovagnoni



Regione Umbria
Assemblea legislativa



REGIONE UMBRIA

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE


SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE UMBRIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti

DR.SSA MARCELLA GALVANI - PRESIDENTE

DOTT. BENITO COCIANI - COMPONENTE

DOTT. GUGLIELMO GIOVAGNONI - COMPONENTE



IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

- esaminato il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013 la cui proposta di legge è stata trasmessa il 30 maggio 2014;
- viste le disposizioni di legge che regolano la finanza regionale;
- vista la Legge Regionale n. 24/2012 con particolare riferimento alle funzioni attribuite al Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria;
- vista la legge n. 13/2000 di contabilità della Regione Umbria;
- vista la delibera della Corte dei Conti Sezione autonomie del 4 marzo 2014 con la quale vengono approvate le linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul Rendiconto regionale per il 2013 (articolo 1 commi 166 e seguenti L 23 12 2005, n. 166 come richiamato dall'articolo 1, comma 3, DL 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla L 7.12.2012, n. 213);
- viste le informazioni già prodotte da questo Collegio sul Rendiconto regionale, contenute nella relazione di cui al precedente punto, inviata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti a mezzo pec in data 5 giugno 2014, a cui, per completezza dei dati numerici e descrittivi, si fa riferimento;

redige la seguente



Regione Umbria


Assemblea legislativa

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE UMBRIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Premessa

L'articolo 78, comma 2, dello Statuto della Regione prevede che il controllo sulla gestione finanziaria sia esercitato da un Collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità; detta legge risale ad un periodo antecedente alla pubblicazione del nuovo Statuto, essendo stata adottata con legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria). In particolare, è previsto all'articolo 84, comma 3, lettera b), che al Rendiconto generale della Regione, presentato al Consiglio regionale per la sua approvazione, sia allegata, tra l'altro, una relazione proprio del Collegio dei revisori dei conti.

Con la legge regionale n. 24 del 19 dicembre 2012 (Istituzione del Collegio regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e) del D.L. n. 138/2011, modificazioni e integrazioni della L.R. n. 13/2000 e della L.R. n. 3/1996, modificazioni della L.R. n. 9/1981 e della L.R. n. 21/2007, abrogazione della L.R. n. 22/2005), la Regione ha dato attuazione all'articolo 78, comma 2 dello Statuto, novellando appunto la suddetta legge di contabilità con l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione, quale organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Così facendo, la Regione si è anche adeguata a quanto disposto





dall'articolo articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Con le modifiche introdotte dalla l.r. 24/2012 è stato inserito il Titolo VII-bis all'interno della legge di contabilità regionale, che disciplina, in particolare, la composizione e la nomina dei componenti il Collegio, i compiti e i pareri che lo stesso è chiamato a rendere, le modalità di funzionamento, la durata in carica e le cause di cessazione e di revoca.

Nello specifico l'art. 101-quater della l.r. 13/2000, primo comma, stabilisce che: *"Il collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul rendiconto generale di cui all'articolo 84, comma 3, lettera b) [...]"*, mentre il terzo comma prevede che: *"La relazione sulla proposta di legge di rendiconto di cui al comma 1 [e i pareri di cui al comma 2] sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale procede ugualmente all'adozione della proposta di legge."*

Il quadro normativo contabile di riferimento

L'ordinamento contabile della Regione Umbria è disciplinato dalla Legge Regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e s.m.i.; il D. Lgs. n. 76/2000 conferisce infatti autonomia decisionale




alle Regioni in merito alla struttura da attribuire ai loro bilanci, se pur nel rispetto di alcuni criteri base individuati agli artt. 9 e 10 del suddetto decreto.

Nel merito, l'art. 34 del D. Lgs. n. 76/2000 stabilisce che *"La legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della Regione, e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformità ai principi del presente decreto, ai sensi dell'art.119 della Costituzione."*

Di seguito appare opportuno richiamare i punti salienti della Legge Regionale n. 13/2000.

L'art. 36, comma 4, dispone che *"In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate, di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa"*.

L'art. 63 regola le modalità di contrazione di "Mutui e prestiti"; in particolare il comma 1° dispone che *"Entro i limiti e per le finalità fissati dalla legge, la contrazione di mutui e prestiti da parte della Regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari, è autorizzata dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in riferimento al bilancio pluriennale. L'autorizzazione stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce"*.



L'art. 79 disciplina l'istituto dell'anticipazione di cassa stabilendo che *"Con deliberazione della Giunta regionale possono essere contratte con il tesoriere della Regione anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte."*

Il Titolo III (articolo 26 e ss.) disciplina, tra l'altro, gli Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio della Regione Umbria che in particolare sono:


- DAP;
- legge finanziaria regionale;
- bilancio pluriennale;
- bilancio annuale di previsione.

Il Titolo V detta disposizioni relative al *"Rendiconto generale della Regione"*.

I risultati della gestione 2013

Il risultato della gestione finanziaria 2013 è sintetizzato nella tabella seguente:


	Gestione Residui	Gestione competenza	Totale
Avanzo di cassa al 31/12/2012			€ 217.518.021,88
Riscossioni	€ 904.667.499,02	€ 2.228.795.139,36	€ 3.133.462.638,38



Pagamenti	€ 774.235.297,12	€ 2.415.222.696,19	€ 3.189.457.993,31
Fondo di cassa al 31/12/2013			€ 161.522.666,95

I Residui Attivi e Passivi



Il Conto del bilancio, per ciascun capitolo di entrata, espone: i residui attivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio, gli stanziamenti definitivi di competenza, gli stanziamenti definitivi di cassa, l'ammontare della massa riscuotibile, le entrate riscosse e versate in conto residui, le entrate riscosse e versate in conto competenza, l'ammontare delle entrate riscosse e versate nell'esercizio, i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti da riportare al nuovo esercizio, i residui attivi formati nell'anno di competenza, l'ammontare dei residui attivi al termine dell'esercizio, le entrate accertate nell'anno di competenza, i residui attivi eliminati per prescrizione o insussistenza, l'ammontare dei maggiori o nuovi residui attivi riaccertati in corso d'esercizio, l'ammontare dei maggiori o nuovi residui attivi riaccertati in corso d'esercizio al netto di quelli eliminati per prescrizione o insussistenza, le minori entrate o le eccedenze accertate rispetto alle previsioni definitive di competenza, le minori entrate o le eccedenze riscosse e versate rispetto alle previsioni definitive di cassa,



l'ammontare complessivo delle variazioni totali dei residui attivi riaccertati in corso d'esercizio al netto di quelli eliminati per prescrizione o insussistenza e delle minori entrate o eccedenze accertate sulle previsioni definitive di competenza.

Per ciascun capitolo di spesa sono presentati: i residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio, le previsioni definitive di competenza, le previsioni definitive di cassa, l'ammontare della massa spendibile, i pagamenti effettuati in conto residui, i pagamenti effettuati in conto competenza, l'ammontare dei pagamenti effettuati nell'esercizio, i residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti da riportare al nuovo esercizio, i residui passivi formati nell'anno di competenza, i residui di stanziamento formati nel corso dell'esercizio, l'ammontare dei residui passivi al termine dell'esercizio, le spese impegnate nell'anno di competenza, i residui passivi eliminati per prescrizione o insussistenza, i residui passivi eliminati per perenzione, l'ammontare dei residui passivi eliminati, le economie di spesa rispetto alle previsioni definitive di competenza e le minori spese pagate rispetto alle previsioni definitive di cassa, l'ammontare dei residui passivi eliminati e delle economie sulle previsioni definitive di competenza.

La gestione dei residui trae origine dalla particolare impostazione della contabilità finanziaria che distingue la gestione di competenza da quella di cassa, concettualmente sottoposte a cicli di perfezionamento diversi e quindi suscettibili di discrasie temporali; i



residui attivi sono, infatti, somme accertate e non riscosse ovvero riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio, mentre i residui passivi sono costituiti da somme impegnate a norma dell'articolo 67 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Al 1° gennaio 2013 i residui attivi rivenienti da esercizi precedenti ammontano a circa 1.556.707.000 euro, di cui circa 201.293.000 euro riguardano le contabilità speciali. Al termine dell'esercizio 2013, la consistenza di tali residui, come espresso in dettaglio nella Deliberazione della Giunta regionale n. 379/2014, ammonta a circa 552.687.000 euro, poiché le riscossioni sui residui eseguite nel corso dell'anno ammontano a circa 904.667.000 euro e le cancellazioni a € 99.353.000.

I residui attivi definitivi complessivi al termine dell'esercizio finanziario, che rappresentano le somme rimaste da riscuotere relative a residui formati negli esercizi precedenti e a importi accertati nel corso del 2013, sono pari a circa 1.406.975.000 euro.



I residui passivi 2012 e precedenti ammontano all'inizio dell'esercizio a circa 1.418.869.000 euro. I pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2013, a valere su questi residui, ammontano a 774.235.000 euro e le cancellazioni a € 134.279.000. Al termine dell'esercizio 2013, la consistenza dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, accertati con Deliberazione di Giunta regionale n. 202/2013, ammonta complessivamente a circa 510.354.000 euro mentre quella proveniente dalla competenza 2013 ammonta al 31/12/2013 a € 554.907.000 per un totale di €1.065.261.000.



Il Risultato di Amministrazione

migliaia di euro	
+ Fondo cassa	€ 217.518
+ Riscossioni	€ 3.133.463
- Pagamenti	€ 3.189.458
Fondo cassa al 31/12/2013	€ 161.523
+ Residui attivi	€ 1.406.975
- Residui Passivi	€ 1.065.261
+ Saldo attivo	€ 503.237
- Fondi con vincolo di destinazione da re- iscrivere nell'esercizio finanziario 2014	€ 790.725
- Fondi speciali del 2013 da utilizzare nel 2014	€ 550
Disavanzo Finanziario 2013	-€ 288.038

Nella relazione della Giunta regionale viene precisato che il disavanzo finanziario consolidato deriva dalla mancata attivazione del mutuo autorizzato con legge di approvazione del bilancio previsionale 2013 in presenza di giacenze di cassa idonee a finanziare spese di investimento; in particolare tale disavanzo è composto dalle spese di investimento relative ai seguenti esercizi: 2006 (€ 48.873.215,09), 2007 (€ 33.586.616,01), 2008 (€ 50.339.979,24), 2009 (€ 50.438.353,19), 2010 (€ 54.730.069,10) 2011 (€



50.069.678,25); il disavanzo finanziario si è ridotto rispetto a quello dell'esercizio precedente di euro 9.511.000,00.

Il Patto di stabilità interno

L'Amministrazione regionale, in data 31 marzo 2014, ha provveduto, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 461, della legge n.228/2012, ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato IGEPA - apposita certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno 2013.

L'attestazione evidenzia l'avvenuto rispetto degli obiettivi programmatici previsti per l'esercizio 2013 sia in termini di competenza "eurocompatibile" che di competenza "finanziaria".

In particolare gli obiettivi programmatici, rideterminati, erano i seguenti:


Competenza eurocompatibile 502.060 migliaia di euro

Competenza finanziaria 502.060 migliaia di euro

e i risultati effettivi sono stati i seguenti:

Competenza eurocompatibile 472.442 migliaia di euro

Competenza finanziaria 464.681 migliaia di euro



In ambedue i casi i risultati presentano importi inferiori ai corrispondenti obiettivi programmatici, con un saldo differenziale pari rispettivamente a 37.379 migliaia di euro (per la competenza finanziaria) e 29.618 migliaia di euro (per la competenza eurocompatibile).

Si precisa altresì che la Regione Umbria si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 1, commi 122 e ss., della legge n. 228/2012, c.d. "Patto verticale incentivato", nonché dall'art.1, commi 138 e ss., della legge n. 220/2010, cosiddetto "Patto verticale regionale".

La quota ceduta agli enti locali è stata, rispettivamente, pari a 25.861.000 euro e 30.740.000 euro.


La spesa del personale

Dai dati esposti nella Relazione al Rendiconto della Giunta regionale, emerge un quadro di riduzione delle spese del personale: a partire dalla deliberazione n. 812/2010, proseguendo con le leggi regionali nn. 4/2011 e 14/2011 e concludendo con l'attuazione del processo di riorganizzazione degli assetti dirigenziali definiti nell'anno 2013.

La spesa del personale diminuisce di circa 3,3 milioni di euro passando dai 63,8 milioni del 2012 ai 60,5 milioni del 2013.

La Situazione Patrimoniale

Il patrimonio della Regione Umbria al 31/12/2013 è costituito da immobilizzazioni immateriali pari a € 1.498.091,14, immobilizzazioni materiali pari a € 307.718.862,41 e



immobilizzazioni finanziarie pari a € 181.781.075,25, per un totale complessivo di € 490.998.029,00.

Il Collegio, sulla base delle informazioni acquisite, non è in grado di fornire indicazioni sull'adeguata rappresentazione della consistenza dell'attivo dell'Ente con riferimento al patrimonio immobiliare ed esprime perplessità sulla scelta effettuata negli anni di rivalutare con un indice ISTAT positivo i valori delle aree edificabili, dei terreni e dei fabbricati, come indicato nella Relazione, in quanto tale indice appare non coerente con l'andamento dei prezzi degli immobili che risulta, viceversa, aver subito, ormai da tempo, una significativa flessione; ciò potrebbe comportare una valutazione del patrimonio immobiliare non aderente all'effettivo andamento del mercato, in un momento di generalizzata contrazione dei valori immobiliari.

Il Collegio, visti i tempi ed i contenuti delle risposte fornite dagli uffici preposti, pervenute successivamente alla delibera di proposta di legge del Rendiconto, non può riferire circa l'esistenza e l'adeguatezza di procedure che rendano disponibili, in maniera tempestiva, per ciascuno degli immobili inseriti in inventario, ogni tipo di informazione utile a conoscere: il criterio con cui viene determinato il valore di ogni singolo cespite; la consistenza dello stesso per collegare il valore attribuito al singolo bene ai metri quadri o ai metri cubi dell'immobile considerato; i criteri con cui alcuni immobili sono concessi in uso; i costi di gestione e/o di manutenzione a carico della Regione; lo stato degli incassi e l'anzianità dei crediti relativi ai canoni di locazione o di affitto.




Il Collegio raccomanda di monitorare costantemente l'andamento delle società partecipate, ponendo particolare attenzione alle posizioni debitorie e creditorie nei confronti dell'Ente e di rispondere tempestivamente alle richieste di riscontro saldi provenienti dalle partecipate e/o da questo Collegio.

In proposito il Collegio rileva che dai controlli effettuati sulle società partecipate dall'Ente ed in particolare sulla posizione relativa ai rapporti debito/credito al 31/12/2013 tra la regione Umbria e la società Umbria TPL e Mobilità SpA, sono emerse discordanze significative. Qualunque considerazione sulla consistenza del patrimonio dell'Ente potrà essere tuttavia effettuata solo dopo aver acquisito il bilancio della partecipata al 31.12.2013, non ancora disponibile.

Gli Enti dipendenti dalla Regione

Al Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale devono essere allegati, come disposto dalla lettera d), del comma 3 dell'articolo 84 della Legge regionale n. 13/2000, i rendiconti degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 52 della medesima legge: "I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale, comunicati all'Assemblea legislativa e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 85, 86 e 87". Di norma gli enti, aziende, organismi e istituti



(dipendenti dalla Regione o di derivazione regionale) sono organismi, istituiti per legge, che traggono in modo prevalente, se non esclusivo, le risorse necessarie al perseguimento dei propri compiti istituzionali direttamente da trasferimenti del bilancio regionale.

L'allegato alla Delibera della Giunta regionale 22 dicembre 2000, n. 1515, "*Direttive per i bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione articolo 52, L. r. 2 febbraio 2000, n. 13*", definiva tali Enti come "*forme organizzative speciali para-regionali create al fine di ottenere maggiore flessibilità gestionale e di semplificare lo svolgimento di attività amministrative in determinati settori che sono sottoposti al potere di indirizzo e di vigilanza*" e ne forniva un dettagliato elenco: Centro per documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica (CE.D.R.A.V.), istituito con L. r. n. 24/1990; Agenzia Umbria Ricerche, istituita con L. r. n. 30/2000; Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA), istituita con L.r. n. 35/1994 (*Soppressa*); Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea (ISUC), istituito con L. r. n. 6/1995; Centro per le pari opportunità, istituito con L. r. n. 45/1989; Centro studi giuridici e politici, istituito con L. r. n. 49/1981; Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU), istituito con L. r. n. 5/1984 (*Soppresso*); Agenzia Umbria lavoro, istituita con L. r. n. 41/1998 (*Soppressa*); Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), istituita con L. r. n. 26/1994; Azienda di promozione turistica dell'Umbria (APT), istituita con L. r. n. 20/1996 (*Soppressa*); Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia (IERP), istituito con L. r. n. 12/1983 (*Soppresso*); Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Terni (IERP), istituito con L. r. n. 12/1983 (*Soppresso*); Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita con L. r. n. 9/1998; Sviluppumbria S.p.A.; Crued S.p.A. (*Soppresso*); Centro multimediale di Terni S.p.A. (*Soppresso*).

In merito alle Comunità montane e all'attuazione della Legge regionale n.18/2011 si segnala quanto segue.

Le Comunità montane nascono come enti locali costituiti da più comuni al servizio di



comuni (unioni di comuni). Proprio in quanto enti autonomi la Legge regionale 18/2011, nel disporre lo scioglimento, ha previsto la costituzione delle unioni speciali di comuni, alle quali devono essere attribuite funzioni e personale degli enti soppressi. Dalle verifiche effettuate risulta che i Commissari nominati, invece di procedere e completare la liquidazione, che sembrava inizialmente concludersi entro il 2012, continuano ad espletare le funzioni tipiche di tali enti, come se fossero in normale funzionamento.

A parere di questo Collegio, sulla base della sentenza n. 22346 del 18/10/2006, con cui la Corte di Cassazione ha indicato i criteri per definire un ente come dipendente (indipendentemente dalla definizione data dalla legge), le sopresse Comunità Montane, così come disciplinate nella fase di liquidazione, appaiono come enti dipendenti.


La Corte di Cassazione infatti ha "indicato i criteri per addivenire a corretti risultati a proposito del rapporto di dipendenza di un ente rispetto ad altro sovraordinato (indipendentemente dalla definizione data dalla legge ..)" e, i parametri individuati dalla Corte per considerare un ente come dipendente, che sono riprodotti di seguito in grassetto, consentono di qualificare le sopresse Comunità montane come ente dipendente dalla Regione, proprio sulla base di quanto disposto dalla legge regionale 18/2011, che ha soppresso le Comunità montane disciplinandone la liquidazione:

a) potere "**di preposizione e rimozione di tutti gli amministratori o di parte di essi;**".

La regione Umbria è titolare di tale potere nei confronti delle comunità montane; infatti la Giunta, con propria deliberazione, ha sciolto le comunità montane con conseguente decadenza degli organi, e gli amministratori, decaduti, sono stati sostituiti dai commissari liquidatori, nominati anch'essi dal Presidente della Regione, che indica anche le condizioni in ragione delle quali la Giunta regionale può revocare l'incarico e il termine di scadenza dello stesso, prorogabile per motivate esigenze;

b) potere "**di vera e propria ingerenza tale da incidere sul processo formativo della volontà dell'organismo dipendente;**".

Anche tale criterio si attaglia perfettamente al caso in esame, dal momento che i




Commissari delle Comunità montane in liquidazione non sono liberi di impostare in maniera autonoma la gestione, ma adottano gli atti necessari alla liquidazione stessa nei termini e nei modi previsti nel decreto di soppressione (emanato dalla Regione) e, solo previa autorizzazione della Giunta regionale, possono fare transazioni e compromessi. I Commissari inoltre garantiscono l'espletamento delle attività ordinarie e l'adozione degli atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, per i quali è comunque necessaria un'adeguata motivazione da trasmettere alla Giunta regionale ai fini della ratifica degli atti emessi.

È evidente quindi come dal "**contesto normativo**" della legge che sopprime le Comunità montane ***"risulti la titolarità di un penetrante potere di ingerenza che ponga l'ente territoriale in condizione di dirigere l'ente dipendente, di assicurarsi che questo agisca in conformità alle specifiche prescrizioni impartite, sia in via generale che per ogni singolo atto, di incidere sul processo formativo della sua volontà"***.

I Commissari infatti devono trasmettere trimestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate. Al termine di ogni esercizio finanziario i Commissari devono presentare alla Giunta regionale i bilanci della gestione congiuntamente a una propria relazione. Alla chiusura della liquidazione, i Commissari devono presentare alla Giunta regionale il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

Inoltre, nonostante le deliberazioni adottate dai Commissari siano immediatamente esecutive, la Giunta regionale può pronunciare l'annullamento, ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

c) ***"L'ente dipendente, in siffatta condizione, si configura come mero strumento della volontà direttiva dell'ente sovraordinato, titolare della funzione amministrativa affidata alla cura della struttura subordinata, nei cui riguardi si determina un vero e***



proprio obbligo di adempiere i compiti fissatili (Cass. nn. 6920/1997, 391/1994, 4260/1986)".


La Giunta regionale, con propri atti, detta criteri ed indirizzi al Commissario liquidatore delle Comunità montane per l'esercizio delle sue funzioni.

Il Commissario liquidatore, inoltre, entro sei mesi dalla nomina deve predisporre un piano di liquidazione e trasmetterlo alla Giunta regionale per l'**approvazione**, che deve contenere: a) lo stato di consistenza dei beni di proprietà della comunità montana e l'individuazione di quelli privi di valore economico ai fini delle attività di liquidazione oggetto di trasferimento a titolo gratuito alla Regione; b) la ricognizione dei rapporti attivi e passivi; c) la individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto della soppressione; d) la ricognizione delle quote di partecipazione assunte dalla comunità montana nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi delle norme vigenti; e) lo svolgimento delle altre attività inerenti la gestione ordinaria della comunità montana o comunque connesse alla sua liquidazione.

La Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione dispone anche in ordine al subingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario.

Da quanto appena esposto si ricava agevolmente, quindi, che le Comunità montane in liquidazione si configurano come meri strumenti della volontà direttiva della Regione; d) potere di ingerenza che, come già sopra ricordato è tale, secondo il pronunciamento della Corte di Cassazione, quando va **"oltre il semplice controllo, preventivo o successivo, sui singoli atti, estendendosi a tal punto da condizionare la stessa esistenza dell'ente subordinato."**

Anche tale potere di ingerenza è facilmente ravvisabile nel rapporto tra Regione Umbria e Comunità montane in liquidazione: la Giunta regionale fissa infatti i tempi entro cui le cessioni e le alienazioni del patrimonio devono essere portate a compimento: un tempo non superiore a dodici mesi dalla data dell'atto di nomina del Commissario, salvo proroga



disposta dalla Giunta regionale stessa. La stessa Regione con decreti del Presidente della Giunta regionale n. 3/2012 e n. 65/2013 ha poi anche fissato la chiusura della liquidazione intervenendo quindi sulla stessa esistenza dell'Ente.

Al fine di evitare il perdurare di situazioni ibride, con riferimento a tali enti, il Collegio raccomanda un intervento normativo che consenta di accelerare o modificare il percorso di semplificazione istituzionale originariamente avviato in modo tale che, per le sopresse Comunità montane, si proceda in modo tempestivo alla chiusura delle attività di liquidazione o alla revoca dello scioglimento.

Con riferimento ai **consuntivi** allegati al Rendiconto 2013, si rileva che, a causa della tempistica di approvazione dei bilanci, le informazioni disponibili sono relative alle situazioni che emergono dagli ultimi bilanci approvati disponibili e precisamente quelli relativi all'esercizio 2012. Con riferimento alle Cooperative ex ESAU i rendiconti allegati si riferiscono agli esercizi 2011 e, in un caso, addirittura all'esercizio 2010, risultando quindi del tutto privi di capacità segnaletica. Tale rappresentazione evidenzia le situazioni patrimoniali ed i risultati economici divenuti definitivi ma non fornisce ovviamente le informazioni e gli elementi necessari a valutare tempestivamente le dinamiche economico-patrimoniali delle gestioni in corso. Il Collegio raccomanda di acquisire flussi informativi aggiornati, anche infrannuali, da parte dei rappresentanti regionali negli organi societari, che consentano un monitoraggio costante e puntuale sull'andamento delle gestioni delle partecipate.

In particolare sono allegati al Rendiconto 2013 i seguenti consuntivi:



- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) – esercizio 2012;
- Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea (ISUC) - esercizio 2012;
- Centro studi giuridici e politici – esercizio 2012;



- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria (ATER Umbria) – Esercizio 2012 ;
- Agenzia Umbria Ricerche – Esercizio 2012 ;
- Centro per documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica (C.E.D.R.A.V.) – Esercizio 2012 ;
- Centro per le pari opportunità – Esercizio 2012 ;
- Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU) – Esercizio 2012 ;
- Agenzia Forestale regionale – Esercizio 2012 ;
- Cooperative ex ESAU - Esercizi 2010 e 2011;
- Webred Spa Esercizio 2012
- Azienda Vivaistica Regionale Esercizio 2012
- Umbria Tpl E Mobilità Spa Esercizio 2012
- Umbria Innovazione Scarl Esercizio 2012
- Gepafin Spa Esercizio 2012
- Umbria Servizi Innovativi Spa Esercizio 2012
- Centralcom Spa Esercizio 2012
- Parco Tecnologico 3a Esercizio 2012.

Considerazioni finali

Il Collegio dà atto all'Amministrazione regionale di aver promosso un'azione volta al conseguimento degli obiettivi programmatici, in un difficile contesto economico finanziario generale, coerente con le priorità politico-programmatiche contenute nel Programma di Sviluppo Regionale e con il mantenimento degli equilibri di bilancio.




Il Collegio richiama le raccomandazioni e le osservazioni espresse nella presente Relazione e, verificata la corrispondenza delle risultanze del Rendiconto alle scritture contabili ed il rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa posti dal Patto di stabilità interno esprime **parere favorevole** all'approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013.

Perugia, 19 giugno 2014

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Marcella Galvani (Presidente)

Dott. Guglielmo Giovagnoni (Componente)

Perugia, li  19 5 LUG. 2014
Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO
